

COMUNE di CODOGNO  
(Provincia di Milano) .

\* \* \*

La presente delibera è stata  
effissa all'albo comunale  
dal 23-08-1991  
al 03-09-1991  
Codogno il 04-09-1991  
IL MESSO COMUNALE  
SM.

La presente delibera è stata  
effissa all'albo comunale  
dal 20-09-1991  
al 05-10-1991  
Codogno il 07-10-'91  
IL MESSO COMUNALE  
SM.

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DEL

DIFENSORE CIVICO

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE  
DEL DIFENSORE CIVICO**

\* \* \*  
\* \* \* \* \*

**Art:1:  
Procedura per l'elezione**

1. Dopo il rinnovo del consiglio comunale, entro trenta giorni dall'elezione del sindaco, il consiglio provvede alle elezioni del difensore civico su proposta della Commissione composta dal Sindaco, Vicesindaco e da ogni gruppo consiliare. La proposta può contenere uno o più nomi fino ad un massimo di tre. Il mandato del difensore civico precedentemente eletto è prorogato fino alla esecutività della deliberazione di nomina del nuovo difensore civico.

2. In caso di vacanza dell'ufficio, il sindaco provvede alla immediata convocazione del consiglio comunale per l'elezione del nuovo difensore civico.

3. Il difensore civico è eletto con motivata deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in seduta pubblica e con scrutinio segreto.

**Art:2:  
Incompatibilità, decadenza e revoca**

1. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di cui al 4° comma art.84 dello Statuto, ha l'obbligo di risiedere nel comune e decade dall'ufficio ove non possa cessare entro 20 giorni dalla contestazione una delle cause di incompatibilità di cui al 5° comma art. 84 dello Statuto.

La decadenza è deliberata dal consiglio comunale in seduta pubblica e con scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità fissate per la sua elezione.

Il difensore civico può essere revocato ai sensi del 2° comma art.85 dello Statuto.

**Art:3:**  
**Indennità di carica**

1. Al difensore civico è assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune, oltre all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

**Art:4:**  
**Organizzazione dell'ufficio**

1. Il consiglio comunale stabilisce, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.

2. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della giunta municipale.

3. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico dipende funzionalmente da esso.

4. L'arredamento, i mobili e le attrezzature di proprietà comunale sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

**Art:5:**  
**Ambito delle funzioni**

1. Il difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, servizi o uffici dell'amministrazione comunale ovvero da enti, istituzioni e aziende da essa dipendenti, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività, la correttezza dall'azione amministrativa e che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati, fatto salvo l'obbligo di rapporti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.331 del C.P.P., ove venga a conoscenza di atti, fatti od omissioni che possono costituire reato.

2. Il difensore civico non può intervenire:

- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
- su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati

prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, ordinaria o tributaria.

3. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

4. Le modalità dell'intervento sono stabilite dall'art.87 dello Statuto Comunale:

#### **Art:6:**

#### **Tipologia degli interventi**

1. Il difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:

- segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
- sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito;
- valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame la rispondenza alle norme vigenti e alle regole di buona amministrazione;
- suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate;
- rilevando irregolarità, negligenza e ritardi.

#### **Art:7:**

#### **Strumenti operativi**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'amministrazione e consultare i dipendenti.

2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al sindaco, all'assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni, fatto salvo il suo potere di denuncia di cui all'art.87 comma 2° dello Statuto:

3. Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico ha facoltà di inviare al sindaco in ogni momento relazioni su specifiche questioni che necessitino di particolari e specifiche valutazioni da parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale secondo la rispettiva competenza.

#### **Art:8:**

##### **Modalità per attivare il difensore civico**

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune di enti o istituzioni o aziende dipendenti in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento possono chiedere l'intervento del difensore civico:

2. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa nè all'amministrazione comunale nè al difensore civico.

3. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste.

#### **Art:9:**

##### **Procedura di intervento**

1. A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo, il difensore civico sollecita il responsabile dell'ufficio o del servizio affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al sindaco, all'assessore competente o al responsabile del procedimento.

2. Il funzionario responsabile è tenuto ad esaminare la pratica insieme al difensore civico, il quale, in relazione alla complessività dell'esame, concorderà il termine per la definizione della pratica, dandone di ciò notizia all'interessato.

3. Trascorso il termine assegnato, il difensore civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il sindaco e l'assessore competente per l'avvio dell'azione disciplinare.

4. In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il difensore civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria.

#### **Art:10:**

##### **Rapporti con il consiglio**

Il difensore civico ha l'obbligo di inviare al consiglio comunale, entro il primo trimestre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando in particolare:

- a) Le pratiche trattate ed i relativi risultati;
- b) la idoneità e congruità dei mezzi di cui dispone;
- c) le eventuali esigenze organizzative.
- d) il grado di rispondenza dell'apparato burocratico

all'attività svolta dal difensore civico;

e) il grado di rispondenza degli organi istituzionali dell'Ente e la attività svolta dal difensore civico;

f) l'idoneità delle procedure di lavoro amministrativo e gli eventuali suggerimenti per migliorare l'attività amministrativa.

#### **Art:11:**

##### **Rapporti con il difensore civico regionale e provinciale**

1. Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione.

2. Il difensore civico propone all'amministrazione comunale eventuali convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con le Province e con la Regione per rendere pubblici interventi in favore dei cittadini di Codogno anche presso dette amministrazioni in collaborazione con i relativi difensori civici.

#### **Art:12:**

##### **Disposizioni finali**

1. Ogni modificazione del presente regolamento è valido solo se approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, viene ripubblicato per ulteriori quindici giorni.

3. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione all'albo pretorio e viene integralmente pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione: Di esso è data notizia alla comunità locale mediante pubblici manifesti.

4. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici di segreteria comunale a disposizione dei cittadini che possono sempre prenderne visione ed, a richiesta scritta ottenerne copia a proprie spese.

## I N D I C E

Art. 1:	Procedura per l'elezione .....	pag. 1
Art. 2:	Incompatibilità decadenza e revoca .....	pag. 1
Art. 3:	Indennità di carica .....	pag. 2
Art. 4:	Organizzazione dell'ufficio .....	pag. 2
Art. 5:	Ambito delle funzioni .....	pag. 2
Art. 6:	Tipologia degli interventi .....	pag. 3
Art. 7:	Strumenti operativi .....	pag. 3
Art. 8:	Modalità per attivare il difensore civico .....	pag. 4
Art. 9:	Procedura di intervento .....	pag. 4
Art. 10	Rapporti con il consiglio .....	pag. 4
Art. 11	Rapporti con il difensore civico regionale e provinciale .....	pag. 5
Art. 12	Disposizioni finali .....	pag. 5